Sentenza n.63/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE BASILICATA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO Presidente

Maria Gabriella DODARO Primo referendario

Daniela PIACENTE Primo referendario relatore

nella pubblica udienza del giorno **22 settembre 2026** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **9312** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

COVIELLO Tommaso (C.F.: CVLTMS73P14G942Y), nato a Potenza il 14 settembre 1973 ed elettivamente domiciliato in Avigliano (PZ) alla Fraz. Miracolo n. 71/A -

contumace -;

***

letti gli atti e documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 22 settembre 2026, il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Giulio Stolfi, che concludeva come da verbale di udienza;

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 27 febbraio 2026, la Procura regionale ha citato in giudizio l'avv. Coviello Tommaso, nella sua qualità di

Presidente p.t. del Gruppo consiliare "Lega-Salvini Basilicata", per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Regione Basilicata, della somma di € 18.790,49, oltre rivalutazione, interessi legali e spese del giudizio.

2. La vicenda trae origine dagli accertamenti compiuti dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Basilicata nell'ambito del controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari relativi all'esercizio finanziario 2019. In particolare, con deliberazione n. 26/2020/FRG del 20 aprile 2020, successivamente confermata dalle Sezioni riunite in speciale composizione con sentenza n. 30/2020/RGC, la Sezione regionale di controllo accertava l'irregolare utilizzo di risorse assegnate al gruppo consiliare "Lega-Salvini Basilicata", in quanto non correttamente contabilizzate o comunque non riconducibili alle finalità istituzionali del gruppo, per un importo complessivo pari a € 52.196,00. Nello specifico, la somma di € 42.680,00, relativa a incarichi di consulenza, risultava erroneamente contabilizzata tra le spese di personale anziché tra quelle di funzionamento, mentre l'ulteriore importo di € 9.516,00 risultava destinato ad attività estranee alle funzioni istituzionali proprie del gruppo consiliare e, pertanto, non rendicontabile (segnatamente, per attività di supporto all'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità).

3. Per effetto degli accertamenti compiuti dalla Sezione regionale di controllo, l'obbligo restitutorio, al netto di quanto già restituito, risultava pari a € 51.790,49.

4. Successivamente, in data 13 dicembre 2024, la medesima Sezione regionale di controllo trasmetteva alla Procura contabile la relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2023, con la quale veniva evidenziata una situazione

di stallo nella procedura di recupero delle somme dichiarate irregolari.

5. Sulla scorta di tale segnalazione, la Procura regionale avviava un'attività istruttoria, all'esito della quale accertava la sussistenza di un obbligo restitutorio a carico del Presidente *pro tempore* del gruppo consiliare.

6. Secondo la prospettazione del Requirente, la fonte dell'obbligazione restitutoria andava individuata nell'art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 21 dicembre 2012, a mente del quale "*Il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile",* nonché nelle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, che disciplinano le conseguenze della declaratoria di non regolarità del rendiconto da parte della competente Sezione regionale di controllo. Da tali disposizioni discenderebbe un obbligo legale di rimborso delle somme indebitamente utilizzate o irregolarmente contabilizzate. Ad avviso della Procura, dunque, la questione oggetto del giudizio non investirebbe più la legittimità delle spese sostenute dal gruppo consiliare, questione ormai definitivamente superata dalla pronuncia resa in sede di gravame, quanto il mancato adempimento dell'obbligo restitutorio conseguente a tale accertamento. In particolare, secondo la prospettazione attorea, l'azione di recupero delle somme indebitamente utilizzate costituirebbe un'ordinaria azione di responsabilità erariale, posta a tutela dell'integrità del patrimonio pubblico.

7. Alla luce di tale ricostruzione, la Procura riteneva sussistenti, nei confronti del convenuto, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.

8. *In primis*, sussisteva il danno erariale, rappresentato dalla mancata integrale restituzione delle somme indebitamente utilizzate. In ordine al

quantum contestato, dall'istruttoria condotta emergeva che, nel periodo compreso tra dicembre 2020 e ottobre 2025, erano stati effettuati dieci versamenti, per un importo complessivo di € 23.000,00. Alla data di notificazione dell'invito a dedurre (6 dicembre 2025), residuava un debito pari a € 28.790,49. Successivamente, in data 12 gennaio 2026, il convenuto eseguiva un ulteriore versamento di € 10.000,00, chiedendo, contestualmente, la rateizzazione dell'importo ancora dovuto. Il debito residuo si riduceva così a € 18.790,49, importo contestato con l'atto di citazione.

9. Quanto al rapporto di servizio, la Procura richiamava la consolidata giurisprudenza costituzionale (sent. n. 39/2014) secondo cui i gruppi consiliari costituiscono articolazioni necessarie del Consiglio regionale, connotate da una peculiare natura mista (da un lato partecipano all'attività istituzionale dell'assemblea attraverso la formazione degli organi interni; dall'altro costituiscono la proiezione in Consiglio delle rispettive forze politiche). In ragione di tale natura, della gestione di risorse pubbliche vincolate a fini istituzionali e delle funzioni svolte nell'ambito dell'organizzazione regionale, i gruppi consiliari instaurerebbero un rapporto funzionale con l'ente, idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

10. Con riferimento al nesso causale, il Requirente ravvisava un rapporto di stretta correlazione tra la condotta ascritta al convenuto e il danno erariale contestato, rilevando come quest'ultimo fosse causalmente riconducibile all'omessa integrale restituzione delle somme da parte del Presidente del gruppo consiliare.

11. Quanto all'elemento soggettivo, il Requirente riteneva che le condotte contestate fossero imputabili a titolo di dolo, sul presupposto che il Presidente,

pur consapevole dell'obbligazione restitutoria gravante a suo carico, e avendo in più occasioni riconosciuto il debito e avanzato richiesta di un piano di rientro, non aveva provveduto all'adempimento integrale dell'obbligazione restitutoria, nonostante i reiterati solleciti del Consiglio regionale.

12. Con decreto presidenziale del 2 marzo 2026 veniva fissata, per la discussione del giudizio, l'udienza del 22 settembre 2026.

13. L'atto di citazione, unitamente al decreto di fissazione udienza, veniva ritualmente notificato al convenuto in data 26 marzo 2026, il quale, tuttavia, non si costituiva in giudizio.

14. In data 21 settembre 2026, il Coviello trasmetteva alla Procura copia di due reversali d'incasso, attestanti il versamento dell'importo contestato nell'atto di citazione, nonché degli interessi e rivalutazione monetaria, con contestuale richiesta di cessazione della materia del contendere.

15. All'udienza del 22 settembre 2026, il Pubblico Ministero, preso atto del deposito da parte del convenuto della documentazione comprovante l'avvenuta restituzione delle somme dedotte in citazione, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, anche alla luce della sopravvenuta disposizione secondo cui la refusione del danno determina la cessazione di ogni conseguenza per il soggetto convenuto.

La causa veniva, quindi, trattenuta per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto Coviello Tommaso il quale, seppur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

2. Nel merito, alla luce della documentazione versata in atti e delle conclusioni formulate dalla Procura, risulta documentalmente provato che il

convenuto, in data 21 settembre 2026, ha provveduto a versare le somme contestate dalla Procura, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, con conseguente integrale ristoro del danno erariale contestato.

Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, che si verifica, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, *id est* l'interesse a conseguire un risultato utile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (*ex multis*, Cass. civ. sez. III n. 16891 del 15.6.2021).

3. Nel caso di specie, il pagamento integrale delle somme contestate dalla Procura, comprensive di interessi e rivalutazione monetaria, ha di fatto determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità di una pronuncia sulla domanda attorea (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048). Come dichiarato anche dal P.M., la pretesa attorea risulta essere stata tempestivamente soddisfatta per cui nulla è più dovuto dal convenuto in relazione alla contestazione formulata con l'atto introduttivo del giudizio.

4. Quanto alle spese del giudizio, va anzitutto evidenziato che l'art.1, comma 1-*decies*, l. 20/1994 non è applicabile nella fattispecie, in quanto esso presuppone il pagamento di "tutti gli importi" recati da una "sentenza definitiva di condanna" (già emessa), laddove nella concreta fattispecie non si è provveduto a sentenza di condanna e comunque non si è disposto sulle spese di giudizio (comunque non pagate dal convenuto).

Pertanto, in applicazione delle regole generali, può disporsi la integrale

compensazione delle spese tra le parti per gravi ed eccezionali ragioni (rilevanti ex art. 31, ult. co., c.g.c. e 92 c.p.c.), avuto riguardo all'esito del giudizio, ai dubbi affacciatisi in giurisprudenza sulla legittimazione ad agire della Procura nella fattispecie in esame e alla condotta del convenuto, che ha provveduto a corrispondere gli importi dovuti anche prima dell'azione del P.M., sia pure in più tranches.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del convenuto;
- nel merito, dichiara cessata la materia del contendere;

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Potenza, lì 22 settembre 2026

L'estensore	Il Presidente
Daniela Piacente	Dott. Luigi Cirillo
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositato in segreteria in data 26 ottobre 2026

Il Funzionario

Dott.ssa Angela Micele

Firmato Digitalmente